DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1983

recante modifica della decisione 81/888/CEE che proroga, per quanto riguarda taluni paesi terzi, il termine concernente i controlli delle selezioni conservatrici previsto dalle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE del Consiglio

(83/525/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141 [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, terza frase,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [3], modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE, in particolare l'articolo 32, paragrafo 2, terza frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE e dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 70/458/CEE, il Consiglio constata, su proposta della Commissione, se i controlli delle selezioni conservatrici effettuati in un paese terzo offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri ;

considerando che con decisione 78/476/CEE [4], modificata dalla decisione 79/508/CEE [5], il Consiglio ha constatato l'equivalenza di questi controlli per quanto concerne taluni paesi terzi ;

considerando che, tenuto conto del fatto che l'informazione disponibile non permetteva questa constatazione per altri paesi terzi, per non perturbare gli scambi commerciali tradizionali di determinati Stati membri, la decisione 81/888/CEE della Commissione [6], modificata dalla decisione 82/858/CEE [7], ha prorogato sino al 30 giugno 1983 il termine concernente i controlli delle selezioni conservatrici previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE e dell'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 70/458/CEE ; che la proroga era tuttavia limitata alle varietà la cui domanda di ammissione era stata accettata ovvero debitamente presentata entro il 1° luglio 1980 nello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione ;

considerando che l'informazione ora disponibile non consente di risolvere questo problema per quanto riguarda l'Austria, l'Australia, la Svizzera ed Israele per le specie agricole e orticole, per quanto riguarda la Cecoslovacchia, il Cile, il Giappone e la Iugoslavia per le specie agricole e per quanto riguarda la Repubblica di Corea, Taiwan e la Polonia per le specie orticole ;

considerando che, per i motivi di cui sopra e alle stesse condizioni, il termine di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE e all'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 70/458/CEE dovrebbe quindi essere prorogato ancora una volta per i casi sopraccitati ; che questa proroga deve essere limitata alle varietà la cui domanda di ammissione è già stata accettata ovvero debitamente presentata entro il 1° gennaio 1984 nello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 81/888/CEE è modificato come segue :

1. Nel paragrafo 1, la data del « 30 giugno 1983 » è sostituita dalla data del « 30 giugno 1985 ».
2. Nel paragrafo 2, alla lista dei paesi che ivi figurano, sono aggiunti « Repubblica di Corea, Taiwan » e la data del « 30 giugno 1983 » è sostituita dalla data del « 30 giugno 1985 ».
3. Nel paragrafo 3, la data del « 1° luglio 1980 » è sostituita dalla data del « 1° gennaio 1984 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.
(3) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.
(4) GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 17.
(5) GU n. L 133 del 31. 5. 1979, pag. 25.
(6) GU n. L 324 del 12. 11. 1981, pag. 28.
(7) GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 29.